



COMUNE DI MARZABOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 20/08/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Adunanza ORDINARIA Seduta SEGRETA di PRIMA Convocazione in data 20/08/2020 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTI del mese di AGOSTO alle ore 20:30 convocata con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
CUPPI VALENTINA	S	TESTA ANNA MARIA	S	MURACA DOMENICO	S
SPADONI BRUNO	S	BENASSI MARIARITA	S		
VIGNOLI LUCA	S	LOVATI ROBERTO	S		
BENASSI SIMONA	S	BATTISTINI MORRIS	S		
BORGHI ALESSANDRO	S	FUENTES MARIELA EVANGELI	S		
BALZOTTI CONCETTA	S	MENINI DANIEL	S		
<i>Totale Presenti: 13</i>			<i>Totale Assenti: 0</i>		

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

È assente l'Assessore Esterno RIGHI SIMONE, LOLLI LUCA.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT.SSA MUSSO LUISA.

In qualità di SINDACO, il Sig. DOTT.SSA VALENTINA CUPPI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scudatori i consiglieri sigg.:

» » »

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

Ai sensi dell'art. 54, comma 3 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto audio-video e pubblicati sul sito istituzionale.

Sentiti gli interventi, registrati su supporto audio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce la possibilità per i Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 1, comma 738 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002), secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), secondo il quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n.34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio), convertito in Legge con modificazioni n.77 del 17 luglio 2020, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali è stato differito al 30 settembre 2020;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- ai fini della pubblicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 3 bis della L. n.77 del 17 luglio 2020, che ha convertito con modificazioni il D.L. 19 maggio 2020, limitatamente all'anno 2020, le deliberazioni dovranno essere trasmesse per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il

termine del 31 ottobre ai fini della pubblicazione entro il termine del 16 novembre (in luogo di quello ordinario del 28 ottobre);

CONSIDERATO che il Regolamento per l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera di Consiglio comunale n.64 del 08/09/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, è ritenuto abrogato dal 01/01/2020 in virtù del comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del regolamento dell'IMU al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

DATO ATTO che per quanto non previsto in detto Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali;

VISTO lo schema di Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, che copia del presente provvedimento verrà trasmessa telematicamente, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 106, comma 3 bis della L. n.77 del 17 luglio 2020, che ha convertito con modificazioni il D.L. 19 maggio 2020;

VISTO il T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212, avente per oggetto "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate Comunali;

DATO ATTO che sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del settore finanziario;

VISTO CHE la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 11.08.2020 dalla Commissione Consiliare bilancio, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'ufficio;

ACQUISITO il parere dell'organo di Revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

CON VOTI espressi per alzata di mano: presenti n. 13 componenti consiliari, votanti n. 10, astenuti n. 3 (Battistini, Fuentes, Menini), favorevoli n. 10, contrari nessuno;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa, il nuovo "Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)" di cui all'art. 1, commi 738 e seguenti, Legge 27/12/2019, n. 160, composto di n.11 articoli, che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

2) **DI DARE ATTO** che:

- tale Regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020;
 - copia del presente provvedimento verrà trasmessa telematicamente, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 106, comma 3 bis della L. n.77 del 17 luglio 2020, che ha convertito con modificazioni il D.L. 19 maggio 2020,
 - ai sensi del sopra citato articolo, esclusivamente per l'anno 2020, i regolamenti hanno effetto a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 16 novembre dell'anno in corso. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 31 ottobre, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
- 3) DI DARE MANDATO** all'ufficio tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del regolamento in oggetto contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche.
- 4) DI RENDERE**, con successiva, separata votazione, espressa in forma palese dai n. 13 componenti consiliari presenti: votanti n. 10, astenuti n. 3 (Battistini, Fuentes, Menini), favorevoli n. 10, contrari nessuno; la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000.



COMUNE DI MARZABOTTO
(Provincia di Bologna)

IMU

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Anno 2020
Approvato con delibera di C.C. n. del 00/00/2020

INDICE

Articolo 1 - Oggetto _____	3
Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili _____	3
Articolo 3- Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari _____	3
Articolo 4- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili _____	4
Articolo 5 – Differimento del termine di versamento _____	4
Articolo 6– Esenzione immobile dato in comodato _____	4
Articolo 7 - Versamenti minimi _____	5
Articolo 8 – Interessi moratori _____	5
Articolo 9 – Rimborsi e compensazione _____	5
Articolo 10 – Accertamento esecutivo e rateazione _____	5
Articolo 11- Entrata in vigore del regolamento _____	5

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
3. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino al 60 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
4. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
5. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia .

Articolo 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze,

limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Articolo 4- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Articolo 5 – Differimento del termine di versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

Articolo 6 – Esenzione immobile dato in comodato

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
3. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dal comma 1.

Articolo 7 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 8 - Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 9 - Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 10. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 9.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.

Articolo 10 - Accertamento esecutivo e rateazione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale generale delle entrate.

Articolo 11- Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

COMUNE DI MARZABOTTO (MO)

Verbale n. 16 del 10/08/2020

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU DELIBERE RELATIVE AL PREVENTIVO 2020-2022

PREMESSA

Viste:

- La delibera di Giunta Comunale n.76 del 31/07/2020 avente ad oggetto “adozione modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2020 – 2022 ed elenco annuale 2020”;
- La delibera di Giunta Comunale n.77 del 31/07/2020 avente ad oggetto “determinazione tariffe servizi a domanda individuale e trasporto scolastico anno 2020”;
- La delibera di Giunta Comunale n.78 del 31/07/2020 avente ad oggetto “servizi pubblici a domanda individuale: individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l’anno 2020”;
- La delibera di Giunta Comunale n.79 del 31/07/2020 avente ad oggetto “piano triennale dei fabbisogni di personale 2020 – 2022: terzo stralcio”;
- La delibera di Giunta Comunale n.80 del 31/07/2020 avente ad oggetto “destinazione proventi sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada ai sensi dell’art.208 CdS - anno 2020”;
- La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 18/06/2020 avente ad oggetto “approvazione del regolamento per l’applicazione della nuova imposta municipale propria (I.M.U.)”;
- La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 25/06/2020 avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria (I.M.U.): approvazione aliquote e detrazioni anno 2020”;
- La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 03/08/2020 avente ad oggetto “Approvazione modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2020 – 2022 ed elenco annuale 2020”;

considerato la rispondenza di tale delibere alla normativa vigente e la coerenza delle stesse con gli atti di programmazione interna

esprime

parere favorevole all'approvazione delle stesse.

L'ORGANO DI REVISIONE

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'P. S.', is located below the text 'L'ORGANO DI REVISIONE'.



COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera 33

Del 20/08/2020

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 05/08/2020 <i>BIOLCHI ANTONELLA</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 05/08/2020 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>BIOLCHI ANTONELLA</i>



COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 del 20/08/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
Dott.ssa CUPPI VALENTINA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MUSSO LUISA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Leg.vo 82/2005).